

## Incompatibile il sindaco amministratore della società di consulenza

Anche se l'incarico gestorio è gratuito e l'amministratore non è socio rileva l'incarico di consulenza allo studio associato costituito in forma di srl

## / Maurizio MEOLI

Decade dall'incarico il **sindaco** di una spa nominato amministratore (seppure privo di deleghe e senza diritto ad alcun compenso) di una società tra commercialisti, della quale non è socio, che svolge attività di consulenza in favore della medesima spa. Di conseguenza, per i compensi non pagati dalla spa poi fallita il sindaco è legittimato all'ammissione allo stato passivo solo per gli importi relativi all'incarico sindacale svolto prima della nomina ad amministratore. Sono queste le indicazioni che possono trarsi dal decreto del Tribunale di Bologna del <u>17 gennaio</u> scorso.

Nel caso di specie, Tizio veniva nominato sindaco della Alfa spa il 18 luglio 2013. Il proprio incarico avrebbe dovuto proseguire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2015. Il 16 gennaio 2014 veniva nominato anche amministratore dello studio associato Beta (avente forma di srl) con il quale, pur non facendone parte, già intratteneva rapporti di prestazione d'opera intellettuale regolarmente fatturati. La spa Alfa, inoltre, aveva, fin dagli inizi del 2013, stipulato con lo studio Beta un contratto di assistenza e consulenza contabile, amministrativa e fiscale per importi rilevanti.

Nel frattempo la Alfa spa falliva e il curatore escludeva dallo stato passivo i compensi richiesti dal sindaco proprio in virtù della peculiare situazione in cui era venuto a trovarsi in seguito alla nomina ad amministratore dello studio/srl. Contro tale decisione si opponeva Tizio, sottolineando, tra l'altro, la propria posizione di **non socio** dello studio, nel quale ricopriva un incarico di amministrazione gratuita e priva di deleghe, e al quale, durante l'incarico sindacale, non aveva fornito alcuna prestazione professionale.

I giudici bolognesi ricordano, *in primis*, le indicazioni fornite in materia dalla Cassazione n. <u>9392/2015</u>. In questa sentenza, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il professionista socio di uno studio associato può essere eletto sindaco di società a condizione che i suoi **ricavi indiretti**, provenienti dalla consulenza prestata alla stessa società tramite i colleghi di studio, siano inferiori ai compensi percepiti dallo stesso in qualità di sindaco.

Infatti, la *ratio* sottesa alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle spa, prevista dall'<u>art. 2399</u> comma 1 lett. c) c.c., "risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo" (*cfr.* Cass. n.

11554/2008). A fronte dell'ipotesi residuale *ex* art. 2399 comma 1 lett c) c.c., inoltre, si è reputato indubbio che quella "implicazione" vada intesa come sussistente anche quando riguardi un socio o associato del sindaco. Peraltro, in siffatta ipotesi, ciò che rileva è il **rapporto associativo** fra il sindaco e il consulente, talché occorre valutare i profili di compromissione patrimoniale verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua posizione nella compagine associativa.

L'indipendenza del controllore, conclude la Suprema Corte, è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale. Peraltro, l'espressione "altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza", nella sua indeterminatezza, affida al prudente apprezzamento del **giudice** di merito l'individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame (oltre che la verifica della sussistenza in fatto dell'incompatibilità in base allo stesso criterio).

A fronte di tutto ciò, il Tribunale di Bologna mette in evidenza l'elemento di peculiarità del caso di specie: i ricavi che Tizio percepiva dalle collaborazioni ("sospese" durante l'incarico sindacale) con lo studio derivavano dalla **propria attività professionale** e non dalla partecipazione ai ricavi che lo studio traeva dalla consulenza prestata in favore della spa. Tale situazione, quindi, di per sé non è sufficiente a inficiare l'indipendenza del sindaco.

Ciononostante, il contemporaneo esercizio della funzione di amministratore dello studio e di sindaco, pur in mancanza di qualsiasi utilità patrimoniale diretta, è reputato tale da integrare l'ipotesi residuale di ineleggibilità di cui all'espressione "altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza". Si pensi, in particolare, all'eventualità che il sindaco, nell'esercizio del suo potere di controllo, si trovi nella necessità di verificare la congruità dei compensi erogati allo studio di cui è amministratore. Di conseguenza, per i compensi richiesti si distingue tra quelli per l'attività svolta prima della nomina di amministratore e quelli, invece, per l'attività posta in essere dopo la stessa. Solo i primi sono ammessi allo stato passivo (in via privilegiata, ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per l'imponibile, e in via chirografaria per l'IVA correlata).